

# ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

via L. Castelvetro, 22 - 20154 MILANO  
Azienda ospedaliera

Publicato all'Albo dell'Ente  
dal 28 MAG. 2009 al 11 GIU. 2009

Deliberazione n. 253 del 29 APR. 2009

D123  
VC

Oggetto: approvazione del regolamento disciplinante l'orario di servizio per l'area della dirigenza medica, aggiornato a seguito degli afferimenti dei presidi di Sesto e Cinisello.

## IL DIRETTORE GENERALE


**CONSIDERATO** che, con deliberazione n. 361 del 29 luglio 2005, si era provveduto ad approvare il regolamento aziendale disciplinante l'orario di servizio per l'area della dirigenza medica e sanitaria;

### DATO ATTO:

- che, è emersa la necessità, segnalata anche dalle OO.SS, di provvedere ad un aggiornamento del regolamento in questione, nel rispetto dei criteri generali previsti dai vigenti C.C.N.L., a seguito dell'afferimento dei presidi ospedalieri di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, in quanto gli stessi, provenendo da aziende diverse, avevano metodologie regolamentari in parte differenti da quanto disciplinato dagli ICP;
- che tale necessità risponde all'esigenza di regolamentare, in modo omogeneo ed organico, in tutti i presidi aziendali, lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della stessa dirigenza, al fine dell'applicazione di ogni istituto connesso (aspettative, straordinario, ferie, permessi, ecc..) e ad ogni ulteriore effetto giuridico ed economico, nell'interesse dei dipendenti e della imparzialità, economicità ed efficacia dell'attività amministrativa (art. 1, L. 7/08/1990, n. 241 e s. m. e i.);
- che, a tale scopo, è stata elaborata una ipotesi di aggiornamento della regolamentazione, con cui sono stati delineati i criteri generali per l'organizzazione dell'orario di lavoro, l'impegno di servizio, e la fruizione delle ferie;

### RICORDATO:

- che la materia in esame è oggetto di concertazione con le OO.SS delle aree contrattuali interessate, ai sensi dell'art. 6 primo comma, punto b), del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;



- che, a tale scopo, la predetta proposta è stata diffusamente presentata, discussa e negoziata con le medesime OO.SS, attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di lavoro;

**RILEVATO** che la proposta di regolamentazione è stata successivamente discussa e poi sottoscritta con la delegazione trattante di parte sindacale e pubblica, nell'incontro del 22 aprile 2009, come da allegato documento, cui dare attuazione dall'1 gennaio 2009, come convenuto con le OO.SS.;

**RIBADITO** che il regolamento in parola è stato redatto in puntuale aderenza alla disciplina contrattuale (in particolare, art. 16 C.C.N.L. 8.06.2000, ed art. 14 e 15 e successivi del CCNL 3.11.2005);

**RITENUTO** pertanto di dover approvare il citato documento, condiviso da parte delle OO.SS., al fine di dotare l'organizzazione aziendale di una specifica ed organica disciplina nell'importante materia;

**SU PROPOSTA** del Responsabile dell'U.O. Gestione Risorse Umane;


**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,

**- d e l i b e r a -**


1. di approvare il regolamento sottoscritto con le OO.SS. in data 22 aprile 2009, disciplinante "i criteri generali per l'organizzazione dell'orario di lavoro, l'impegno di servizio e la fruizione delle ferie", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di dare attuazione al contenuto dello stesso, a decorrere dall'1 gennaio 2009, dando mandato all'U.O. Gestione risorse umane di provvedere alla sua più capillare diffusione al personale dirigenziale interessato;
3. di riservarsi, in ogni caso, ogni ulteriore modificazione od integrazione in relazione all'entrata in vigore del nuovo C.C.N.L. per le aree interessate, per quelle parti che potrebbero prevedere una diversa regolamentazione delle materie trattate.

(atti n. 30653/05)


IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Francesco Beretta)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(dott. Antonio Bonaldi)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Gianni Martini)






ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO  
Via Cavallotti, 22 - MILANO  
PROTOCOLLO GENERALE  
A..... 23 APR 2009  
Registrato al n° 17382

Azienda Ospedaliera

## Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

### AREA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA

#### Criteri generali per l'organizzazione dell'orario di lavoro, l'impegno di servizio e la fruizione delle ferie

- Premesso che in data 29 giugno 2005, è stato sottoscritto il contratto integrativo aziendale, approvato con deliberazione n. 361 del 29 luglio 2005, che disciplina i criteri generali per l'organizzazione dell'orario di lavoro, l'impegno di servizio e la fruizione delle ferie, per l'area della dirigenza medica e sanitaria;
- Rilevato che, per effetto degli afferimenti dei presidi di Sesto e Cinisello, incorporati con decorrenza dal 1° gennaio 2009, si è ritenuto opportuno e necessario, in accordo con le OO.SS., rivedere l'attuale modello organizzativo, al fine di omogeneizzare i comportamenti in tale materia per tutta l'azienda;

tutto quanto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### Art. 1 - Impegno di servizio

I dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro mediante articolazione dell'impegno di servizio in modo flessibile, con riferimento alle esigenze dell'Unità operativa d'appartenenza ed all'espletamento dell'incarico affidato, nonché agli obiettivi prefissati. Di regola, detto impegno è programmato mensilmente dal direttore della struttura di appartenenza, di intesa con la Direzione Sanitaria di Presidio, ove opportuno.

L'impegno di servizio complessivo è pari a 38 ore settimanali ed è finalizzato ad assicurare il mantenimento del livello di efficienza dei servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguenti agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché per l'attività didattica, di ricerca ed aggiornamento.

L'orario di lavoro di è 38 ore settimanali, di cui 4 destinate ad attività non assistenziali, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 3.11.2005 (fatto salvo quanto previsto dal comma 5), e secondo modalità concordate con il capo servizio. L'effettuazione dell'orario di lavoro è regolata secondo i seguenti criteri:

1. L'orario di lavoro settimanale è articolato su 5 giorni, salve diverse indicazioni da concordare con la Direzione sanitaria di Presidio.
2. Fermo restando il rispetto del riposo settimanale, la prestazione lavorativa effettuata nelle giornate di sabato, di domenica o in altro giorno festivo, consente il riconoscimento al Dirigente del diritto di effettuare un recupero compensativo, entro il terzo mese successivo, pari alle ore prestate in eccedenza in tali giornate rispetto alle 38 settimanali ore previste. Il recupero può avvenire anche attraverso due giorni consecutivi, previo accordo con il responsabile del servizio interessato.

*[Handwritten signatures and initials are present in the left margin and at the bottom of the page.]*



## Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

3. Le prestazioni di cui al punto 2, al fine del predetto eventuale recupero, di norma, devono essere pari ad almeno 4 ore giornaliere nell'ambito della fascia oraria, secondo la flessibilità connessa alle esigenze peculiari del servizio e sulla base delle indicazioni del Direttore di Unità operativa, formalizzate nei turni di servizio.
4. Le eventuali ore in eccesso rispetto alla media delle 38 ore settimanali contrattuali rientrano nell'ambito della flessibilità del rapporto di lavoro dirigenziale e sono finalizzate a garantire l'ordinaria attività assistenziale-produttiva nonché il raggiungimento degli obiettivi di risultato e possono essere compensante con eventuali debiti, in accordo con il relativo responsabile e sempre salvaguardando le esigenze assistenziali e di servizio. Alla fine di ogni anno eventuali eccedenze saranno annullate, e non potranno essere riportate quali crediti dell'anno successivo.
5. Sono escluse dal computo delle ore di cui al punto 1.3 1.4 le ore effettuate in **pronta disponibilità**, le quali sono conteggiate separatamente, in quanto scaturite da eventuali chiamate durante il turno di pronta disponibilità. Le ore effettuate in caso di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità (ex art. 20 CCNL 5 dicembre 2006) sono retribuite come lavoro straordinario, salva la facoltà di richiedere la compensazione di cui al punto precedente, secondo i moduli in uso.
6. Eventuali **debiti di orario -che devono essere del tutto occasionali-**, rispetto alla media delle 38 ore settimanali, e che non siano stati compensati secondo i criteri di cui al punto 4), devono successivamente essere recuperati, in accordo con il capo servizio entro il terzo mese. In caso contrario si provvederà alle relative trattenute economiche. *Alla fine di ogni anno, eventuali debiti di ore consuntivati, dovranno essere recuperati, in accordo con il responsabile del servizio, entro il mese di marzo, fatte salve eventuali esigenze particolari, da concordare tra le parti.*  
Il Dirigente deve concordare preventivamente con il Direttore dell'U.O. di appartenenza in quale giornata effettuare il "recupero ore" attraverso la programmazione dei turni di servizio formalmente approvata dal responsabile.
7. Le U.O. di degenza devono garantire, di norma, la presenza di almeno un Dirigente medico fino alle ore 20. Può essere prevista la presenza di altri Dirigenti per garantire l'attività programmata. Situazioni particolari sono valutate di intesa con la Direzione Sanitaria di Presidio.

Per l'attività ordinaria il tetto massimo di ore lavorate è pari di norma a 12 ore per ogni giorno lavorativo.

Nelle Unità operative di degenza, nei giorni di sabato e domenica deve essere garantita la presenza di almeno 1 medico nelle fasce orarie concordate con la Direzione Sanitaria di Presidio.

*e riterate*  
*\* e, nell'ipotesi di persistenti assenze, i dirigenti medici interessati saranno esclusi dalle retribuzioni di risultato.*

*collaboratori*



Azienda Ospedaliera

## Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

8. Durante il turno di **guardia diurna**, il dirigente, se le esigenze di servizio lo consentono e sono compatibili con le attività di assistenza, può accedere, a sua discrezione, alla mensa aziendale per l'eventuale pausa-pasto, di durata limitata, tenuto conto della particolarità del turno di che trattasi. L'accesso sarà rilevato con le normali rilevazioni automatiche di accesso e di ripresa del servizio, ma il relativo intervallo non determinerà interruzione del servizio medesimo. L'accesso alla mensa determina la consueta trattenuta del buono pasto prevista dai contratti collettivi vigenti.
9. Ai sensi dell'art. 51, del vigente C.C.N.L., sono confermate le disposizioni contenute nell'art.62 del CCNL 5.12.1996 come modificato dall'art. 28 del CCNL 10.02.2004, riferite alla corresponsione delle indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, compreso l'istituto dello straordinario.
10. Per quanto riguarda il **dirigente responsabile di direzione di struttura complessa**, l'orario di lavoro, deve essere articolato – d'intesa con la D.S. di Presidio – con criteri di flessibilità, al fine di poterlo correlare alle esigenze della Unità Operativa cui è preposto, nonché all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi annuali da realizzare.
11. Entro il mese di ottobre di ogni anno uno specifico Osservatorio, a composizione paritetica OO.SS.-Azienda –ex art. 6, comma 2 del CCNL 3.11.05-, valuterà la sussistenza di eventuali posizioni anomale da sottoporre alla delegazione trattante, per ogni intervento correttivo.

Resto comunque operativo e vincolante per tutti i dirigenti il sistema di rilevazione della presenza in servizio, anche al fine di consentire all'azienda l'applicazione, nell'interesse del Dirigente di istituti quali l'aspettativa, la malattia, le ferie, i permessi, ecc., nonché al fine di distinguere l'attività istituzionale da quella libero professionale intramuraria, secondo le modalità già disciplinate dallo atto aziendale sulla libera professione, e fatte salve verifiche ulteriori.

### Art. 2 - Programmazione ed articolazione degli orari

I Direttori di struttura complessa, sulla base dei criteri generali e delle esigenze aziendali e sentiti i propri collaboratori, definiscono e programmano le attività della U.O. (assistenza di reparto, attività operatoria, pronta disponibilità, attività ambulatoriale e di aggiornamento, ecc) nonché i turni di guardia e di reperibilità e la necessaria presenza dei collaboratori nel rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente previsto.

I dirigenti comunicano tempestivamente al proprio responsabile le proprie esigenze in materia di ferie, riposi, aggiornamento e libera professione. Il Direttore di SC ne terrà conto insieme alle esigenze organizzative nella programmazione delle attività di servizio.

Il Direttore, inoltre, espone, di norma, il programma mensile delle presenze all'interno dell'Unità Operativa, verifica le ore di lavoro motivate ed effettuate in eccedenza rispetto all'orario istituzionale ed autorizza il relativo recupero, compatibilmente con le esigenze di servizio, secondo le modalità ed i criteri già previsti all'art. 1.

*[Handwritten signatures and initials]*



### Art. 3 - Lavoro straordinario

*Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del CCNL 5-7-2006,*  
Le prestazioni di lavoro straordinario sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del 10/02/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono consentite ai dirigenti sanitari che non siano responsabili di struttura complessa, **per i servizi di guardia e di pronta disponibilità nonché per altre attività non programmabili.**

Di queste ultime viene data alle OO.SS. informativa preventiva o successiva, (nei casi previsti) in relazione all'insorgenza delle esigenze che ne impongano il ricorso.

Rimane inteso che deve essere considerata come straordinaria la prestazione **per attività non programmabile ed eccezionale**, comunque autorizzata dal Responsabile di Struttura complessa attraverso gli attuali moduli in uso, che ecceda di almeno 30 minuti continuativi in una giornata, rispetto alla media delle 38 ore settimanali contrattuali.

L'uso dello straordinario per l'area della dirigenza rappresenta l'eccezione rispetto alla ordinaria attività e flessibilità di cui all'art. 1, ed in ogni caso, il suo utilizzo deve avvenire in accordo con la direzione sanitaria di presidio, e non può eccedere le ordinarie risorse disponibili nel fondo specifico.

### Art. 4 - Riserva oraria per attività non assistenziale

Per i Dirigenti titolari degli incarichi di cui all'art.27, comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL 8.06.2000, e successive modificazioni ed integrazioni, sono confermate le 4 ore settimanali da destinare all'aggiornamento professionale, attività didattica, ricerca finalizzata.

Le ore devono essere utilizzate entro l'anno; nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 16 del citato CCNL e successive modificazioni ed integrazioni

Tale riserva oraria non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale, ma per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati, ovvero, infine, utilizzata per l'aggiornamento facoltativo e in relazione alla necessità di conseguimento dei crediti ECM, in aggiunta alle assenze già previste dall'art. 23, comma 1, del CCNL 5.12.1996. Tale riserva deve essere in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Qualora le ore di aggiornamento venissero programmate ed effettuate fuori sede, la relativa documentazione comprovante l'avvenuto aggiornamento andrà inviata agli uffici competenti, entro il mese successivo dall'evento.

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*





Azienda Ospedaliera

## Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

Le Parti si impegnano altresì a definire, in occasione o successivamente agli incontri di budget, eventuali specifici criteri di utilizzo della predetta riserva oraria.

### Art. 5 - Ferie

Le ferie sono effettuate durante l'anno di riferimento, e possono essere usufruite, di norma, entro giugno dell'anno successivo.  
Il periodo estivo può essere usato - di norma - solo per le ferie dell'anno in corso.  
L'utilizzo delle ferie è disciplinato in accordo con il responsabile del servizio.

### Art. 6 - Congedo aggiuntivo

Il congedo spettante al personale esposto a rischio da radiazioni e da gas anestetici è effettuato nell'anno solare di competenza un'unica soluzione, come confermato dall'art. 29 del CCNL 10.02.2004, e non può essere cumulato. Il congedo non utilizzato nell'anno di riferimento è annullato, salvi giustificati motivi. L'azienda si riserva di rivedere le modalità di utilizzo di tale istituto in relazione a diverse interpretazioni giurisprudenziali in corso di emanazione da parte della Corte di Cassazione.

### Art. 7 - Efficacia del presente accordo

La presente disciplina ha valenza transitoria a decorrere dal 1 gennaio 2009, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo CCNL, per le parti che, ivi, possono prevedere una diversa regolamentazione.

Il presente accordo verrà inviato a tutti i medici dipendenti per garantire la più diffusa conoscenza dei suoi contenuti

Milano 22 aprile 2009

Per l'Amministrazione

<b>Dr. Francesco Beretta</b>	
<b>Dr. Gianni Martini</b>	
<b>Dr. Antonio Bonaldi</b>	
<b>Dr. Valentino Colao</b>	



Azienda Ospedaliera

# Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

<b>Dr. Lello Viverit</b>	<i>Lello Viverit</i>
--------------------------	----------------------

**LE OO.SS. area medica  
nelle persone di:**

<b>UMSPED (AAROI)</b>	<b>Dr.</b>	<i>Bonito</i>
<b>ANAAO/ASSOMED</b>	<b>Dr. FERRARI</b>	<i>Ferrari</i>
<b>CIVEMP</b>	<b>Dr. RASTONE</b>	<i>Rastone</i>
<b>FESMED</b>	<b>Dr.</b>	
	<i>BOROTIO</i>	
<b>CIMO/ASMD</b>	<b>Dr. MONGUZZI</b>	<i>Monguzzi</i>
<b>FED CISL MEDICI COSIME</b>	<b>Dr. FRASI FOSSATI</b>	<i>Frasi Fossati</i>
<b>CGIL FP MEDICI</b>	<b>Dr.</b>	<i>Fossati</i>
<b>FM aderente UIL FPL</b>	<b>Dr. SBACCHETTI DUMINI</b>	<i>Sbacchetti Dumini</i>

*[Handwritten signatures]*



Azienda Ospedaliera  
**Istituti Clinici di Perfezionamento**

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

U.O. Gestione risorse umane  
Il dirigente Responsabile: Dott. Valentino Colao  
tel. 02.5795285  
fax 02.57995234

Milano 30 ottobre 2009

Alla cortese attenzione  
**DIRIGENTI SINDACALI AZIENDALI  
AREA DIRIGENZA MEDICA**

LORO SEDI

**Oggetto: regolamento disciplinante i criteri generali per l'organizzazione dell'orario di lavoro,  
l'impegno di servizio e la fruizione delle ferie sottoscritto in data 22 aprile 2009**

Premesso che in data 22 aprile 2009 è stato sottoscritto con le OO.SS. dell'area della dirigenza medica il Contratto Integrativo Aziendale disciplinante i criteri generali per l'organizzazione dell'orario di lavoro, l'impegno di servizio e la fruizione delle ferie;

Dato atto che con nota delle OO.SS. dell'area medica del 14 agosto 2009, è stata evidenziata una possibile diversa interpretazione applicativa del comma 2 dell'art. 1 del citato regolamento, laddove l'Amministrazione applica il recupero delle ore da effettuare entro tre mesi successivi come termine tassativo, e quindi senza ulteriore possibilità di accantonamento;

Considerato che le OO.SS., sull'argomento hanno chiesto un incontro chiarificatore sulla corretta interpretazione del citato comma 2, al fine di addivenire ad una risoluzione della questione;

Rilevato che in data 27 ottobre 2009, alla presenza del dr. Martini, dr. Bonaldi e dr. Colao, per la Direzione Generale, e della dr.ssa Sbacchi per le OO.SS., si è svolto l'incontro per discutere le modalità interpretative del citato comma dell'art. 1 del CIA del 22 aprile 2009;

**TUTTO CIO PREMESSO,**

valutate le argomentazioni esposte di parte sindacale, e ritenute coerenti con il contesto normativo disciplinato con il più volte richiamato regolamento del 22 aprile 2009, e quindi accoglibili, si formulano le seguenti precisazioni:

l'art. 1 comma 2 del regolamento del 22 aprile 2009, disciplinante i criteri generali per l'organizzazione dell'orario di lavoro, l'impegno di servizio e la fruizione delle ferie, è **da intendersi** che le prestazioni

Sede Legale: via Castelvetro, 22 - 20154 Milano - Cod. Fisc. 80031750153 - P.IVA 04408300152  
www.icp.mi.it



Azienda Ospedaliera  
**Istituti Clinici di Perfezionamento**


Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

lavorative effettuate nelle giornate di sabato e domenica o in altro giorno festivo, consentono il riconoscimento al Dirigente del diritto di effettuare un recupero compensativo, entro il terzo mese successivo, pari alle ore prestate in eccedenza. Laddove il recupero non possa avvenire entro il terzo mese, **le predette ore sono accantonate ed utilizzabili con le modalità già previste dal comma 4 del medesimo articolo.**"

La predetta interpretazione condivisa, disciplinata con la presente integrazione, è **attuata a decorrere dal 1 ottobre 2009.**

Si dà atto inoltre, ad ulteriore precisazione del regolamento in questione, che la prestazione minima giornaliera dei dirigenti non responsabili di struttura complessa, non può essere inferiore alle 4 ore giornaliere (e precisamente a 3 ore e 48 minuti), fatte salve eventuali eccezioni, giustificate dai responsabili di struttura, ~~che comunque non possono prevedere mai un minimo inferiore ad 1 ora~~


Il Direttore Amministrativo  
Dott. Gianni Martini



Il Direttore Sanitario  
dott. Antonio Bonaldi



Il Dirigente Responsabile  
dell'U.O. Gestione risorse umane  
(Dott. Valentino Colao)



Sottoscritto il 9/12/2009

WIL FPL DUEG  
EUEMP - FARRI D

AAAOI - ERAC  
E. Garofalo

NUOVA ASCOTI  
P. C. C.

CIHO 22nd  
P. P. P.

AGLMOGICI - CINO  
C.

CGIL  
M. P.

ANAAO - ASS. M. B. A.  
G. P.

UNISPER (AIPIC)  
R. P.

